



ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUCILIO"-SESSA AURUNCA
Prot. 0000080 del 08/01/2022
IV (Entrata)

Città di Sessa Aurunca

Provincia di Caserta

Prot. n. 467 dell' 8/01/2022

ORDINANZA N. 1 del 08/01/2022

OGGETTO: RIAPERTURA DEI PLESSI SCOLASTICI E RIPRESA DELLE ATTIVITA' SCOLASTICHE E DIDATTICHE IN PRESENZA. PROVVEDIMENTI.

IL SINDACO

Premesso che:

- con ordinanza n. 1 del 07/01/2022 il Presidente della Regione Campania, nell'ambito delle misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 volte al contenimento dell'ampia diffusione della variante omicron sul territorio regionale, ha disposto, in vista dell'avvio della ripresa delle attività scolastiche dopo le festività natalizie, *“la sospensione delle attività in presenza dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e dell'attività scolastica e didattica in presenza della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado”* fino alla data del 29 gennaio 2022.

Considerato che:

- dall'esame dei dati epidemiologici risulta ancora persistere una crescente diffusione del virus da COVID-19 nella nostra Regione, nel Territorio comunale e nei Comuni limitrofi e, pertanto, occorre adottare, soprattutto negli ambienti scolastici, tutte le misure precauzionali idonee a scongiurare il rischio dell'accrescersi dei contagi, più elevato nel periodo immediatamente successivo alle festività;

- ai fini della riapertura delle scuole in piena sicurezza è necessaria una pianificazione delle attività didattiche, scolastiche, educative e formative in presenza; a tal uopo si è ritenuto opportuno optare per la didattica a distanza anche nella scuola secondaria di secondo grado, fino alla data del 15 gennaio 2022, sospendendo così l'attività scolastica e didattica in presenza, alla pari di quanto disposto a livello regionale per la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado;

- alla luce dei dati relativi al diffondersi dei contagi sul Territorio comunale questa Amministrazione si è confrontata con tutti i Dirigenti Scolastici addivenendo alla descritta decisione in modo unanime e condiviso;

- la scelta di rinviare, sul nostro Territorio, la didattica in presenza anche nella scuola secondaria di secondo grado consente non solo di prevenire ed evitare l'aumento incontrollato dei contagi, che deriverebbe inevitabilmente dalla riapertura, ma garantisce, altresì, la possibilità di monitorare gli stessi e, nel contempo, di vaccinare i bambini appartenenti alla fascia d'età 5-11 anni, che è quella più indietro nelle somministrazioni, oltre che di completare la vaccinazione per gli alunni appartenenti alla fascia d'età 12-18 anni.

Dato atto che:

- resta ferma la competenza dei singoli Enti Locali per le determinazioni relative al calendario scolastico allorquando, come nella ipotesi di cui trattasi, sussistono le condizioni per differire il termine di avvio delle attività didattiche in presenza;

- è intenzione di questa Amministrazione Comunale e dello scrivente in qualità di Autorità Sanitaria Locale adottare ogni più opportuno provvedimento a scopo cautelativo e prudenziale a tutela della salute della cittadinanza, al fine di prevenire, contenere e mitigare la eventuale diffusione di malattia infettiva diffusiva COVID-19 nella delicata fase di ripresa delle attività didattiche e scolastiche;

- i Dirigenti Scolastici hanno rappresentato la necessità di differire la ripresa delle attività scolastiche e didattiche in presenza condividendo la scelta di questa Amministrazione Comunale, in particolare evidenziando la funzione di servizio degli Istituti Superiori presenti in Città rispetto ai Comuni limitrofi;

- il Sindaco, in quanto rappresentante della comunità locale e responsabile in via prioritaria della tutela della salute di tutti gli abitanti della Città, è titolare del potere di adottare tutte le misure utili per salvaguardare i diritti fondamentali dell'individuo, attraverso un giusto temperamento del diritto all'istruzione e del diritto alla salute aventi entrambi pari dignità costituzionale.

Rilevato che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrano le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di adozione di misure precauzionali a tutela della salute e della sanità pubblica ai sensi delle norme sopra richiamate e di dover ricorrere, pertanto, al potere di ordinanza contingibile e urgente, configurandosi la necessità di porre immediato rimedio ad una situazione di natura straordinaria, al fine di tutelare al massimo la salute dei cittadini.

Visti i provvedimenti ministeriali e regionali vigenti in materia di misure urgenti per il contenimento del contagio da COVID-19 e per la gestione dell'emergenza epidemiologica in atto, ed in particolare con riferimento alle misure per l'igiene dei servizi pubblici.

Richiamato il Decreto Legge n. 19/2020, conv. in L. 35/2020, che all'art. 1, prevede che *“Per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso, possono essere adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, una o più misure tra quelle di cui al comma 2, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020, termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, e con possibilità di modularne l'applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l'andamento epidemiologico del predetto virus”*.

Considerato che la medesima disposizione normativa all'art. 1, comma 2, stabilisce che *“Ai sensi e per le finalità di cui al comma 1, possono essere adottate, secondo principi di adeguatezza e*

proporzionalità al rischio effettivamente presente su specifiche parti del territorio nazionale ovvero sulla totalità di esso, una o più tra le seguenti misure: [...] p) sospensione dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado”.

Visto il Decreto Legge 24 dicembre 2021, n. 221 recante la “Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19” che ha prorogato sino al 31 marzo 2022 lo stato di emergenza.

Visto l’art. 1, comma 4, del D.L. 6 agosto 2021, n. 111, conv. in L. 24 settembre 2021, n. 133, recante *“Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”* che recita: *“4. Fino al termine di cessazione dello stato di emergenza, i Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e i Sindaci possono derogare, per specifiche aree del territorio o per singoli istituti, alle disposizioni di cui al comma 1 [...] in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità dovuta all’insorgenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica”.*

Accertate le circostanze di eccezionale e straordinaria necessità dovuta all’insorgenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica.

Considerata la situazione emergenziale del Territorio comunale e di tutto il comprensorio limitrofo al Comune di Sessa Aurunca (CE) ed i conseguenti rischi per la salute pubblica legati all’incremento dei casi di positività ascrivibili con elevata probabilità a diverse fonti di trasmissione.

Considerate le gravissime difficoltà e criticità del sistema di tracciamento, monitoraggio, trasmissione dei dati ed esecuzione dei tamponi riscontrate sull’intero territorio di Sessa Aurunca (CE) e dei Comuni limitrofi che, oltre a rendere impossibile applicare la normativa e le circolari attualmente in vigore in merito alla gestione dei casi di positività in ambito scolastico, inducono, in via precauzionale, a sospendere le attività scolastiche e didattiche in presenza, anche al fine di evitare al massimo lo spostamento della popolazione scolastica e del personale in servizio presso gli Istituti scolastici.

Ritenuto di accogliere, nel modo più opportuno e responsabile, le richieste pervenute dalla cittadinanza e dai Dirigenti Scolastici, tenendo conto contestualmente delle esigenze di natura sanitaria e della necessità di consentire una efficiente e quanto più celere ripresa alla normalità del mondo della scuola, prevedendo, dunque, la sospensione delle attività scolastiche e didattiche in presenza anche per le scuole secondarie di secondo grado presenti sul territorio del Comune di Sessa Aurunca (CE), oltre che per la scuola dell’infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado già contemplate dalla richiamata ordinanza regionale e ritenuto opportuno prevedere che la presente disposizione abbia validità con decorrenza dalla pubblicazione del presente provvedimento e fino al 15 gennaio 2022.

Visto il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante *“Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”* e, in particolare, l’articolo 74, comma 3.

Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, avente a oggetto “*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59*” e, in particolare, l’articolo 138, comma 1, lettera d).

Visto l’art. 50, commi 5 e 7, del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Accertata la propria competenza ai sensi del richiamato art. 50 del D.lgs. n° 267/2000 ss.mm.ii. per le motivazioni sopra riportate e che costituiscono parte integrante del presente provvedimento.

Tutto ciò premesso e considerato

ORDINA

la sospensione delle attività scolastiche e didattiche in presenza anche per le scuole secondarie di secondo grado presenti sul territorio del Comune di Sessa Aurunca (CE), oltre che per la scuola dell’infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado già contemplate dalla richiamata ordinanza regionale e ritenuto opportuno prevedere che la presente disposizione abbia validità con decorrenza dalla pubblicazione del presente provvedimento e fino al 15 gennaio 2022, fatta salva l’adozione di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell’evoluzione della situazione epidemiologica.

Rimane consentito l’accesso agli edifici scolastici per le attività amministrative e di segreteria.

Per il periodo di efficacia della presente ordinanza, le istituzioni scolastiche avranno cura di assicurare il diritto allo studio dei propri alunni attraverso il ricorso alla didattica digitale integrata come da Nota tecnica del Miur prot. 1237 del 13.08.2021 avente ad oggetto “*Decreto-legge n. 111/2021 “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti” – Parere tecnico*”.

DISPONE che l’ufficio messi, provveda alla notifica ai Dirigenti Scolastici degli Istituti interessati e la pubblicazione della presente sul sito Istituzionale di questo Ente e la massima diffusione attraverso i mass media e social network.

DEMANDA all’ufficio messi la trasmissione del presente provvedimento al Presidente della Provincia di Caserta, all’Ufficio Scolastico Provinciale di Caserta, alla Prefettura di Caserta - Ufficio Territoriale del Governo - alla locale Stazione dei Carabinieri e al Comando di Polizia Locale.

Avverso alla presente ordinanza è ammesso entro 60 giorni ricorso al TAR Campania.

Sessa Aurunca, 8 gennaio 2022.

IL SINDACO
LORENZO DI IORIO
(Documento sottoscritto digitalmente)

La sottoscrizione, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Sessa Aurunca (CE), ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.